Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 125

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 9 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1050.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

ortognatodonzia;
terapia conservativa dentaria;
anestesia e chirurgia orale;
reumatologia;
malattie del ricambio;
patologia neonatale;
traumatologia della strada;
immunoematologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1979
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1051.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica di Padova e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 5 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di 9 per anno di corso e complessivamente di 45 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia;	3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;
2) le nefropatie mediche;	2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia.	4) andrologia.
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;

Insegnamenti	Esami
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;	3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica;	4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II;	1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;	2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica;	3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II;	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;	
6) la chirurgia vascolare;	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.	

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1052.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 112. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 8 per anno di corso e complessivamente di 32 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;
endoscopia digestiva (biennale) II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere presso la clinica medica dell'Università di Perugia o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte che saranno deliberate dal consiglio della scuola.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 116. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 10 per anno di corso, e complessivamente di 40 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), eretto in ente morale con la legge 12 maggio 1942, n. 889, ed incluso fra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'E.N.S. conserva, salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, i compiti associativi nonchè quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie.

Art. 3.

E' attribuita ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 25, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza a favore dei sordomuti per borse di studio, protesi, riabilitazione e diagnosi di sordità, assistenza economica per l'acquisto di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, colonie estive e case di riposo.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, il patrimonio immobiliare di cui alla tabella *A* e quello mobiliare di cui alla tabella *B* sono assegnati in proprietà ai comuni sedi delle istituzioni scolastiche dell'ente statizzato.

Ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito alla regione Emilia-Romagna il patrimonio mobiliare di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto.

Tutto il patrimonio immobiliare, con annessi beni mobili, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto resta all'E.N.S. in quanto necessario per lo svolgimento delle attività associative o derivanti da atti di liberalità e da contributi degli associati.

Il patrimonio di cui all'allegata tabella *E* è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il restante patrimonio mobiliare resta all'E.N.S. per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'E.N.S. per l'assolvimento delle funzioni trasferite e attribuite alle regioni ed ai comuni, ad esclusione delle spese inerenti alle istituzioni scolastiche, ai sensi del presente decreto è determinato in L. 1.600.000.000.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'E.N.S. site nel territorio delle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'E.N.S. site nel territorio delle regioni a statuto speciale continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell'ente fino e non oltre la data del 31 marzo 1979 e dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 122.

L'amministrazione provvisoria del personale dello E.N.S. a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data di effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'E.N.S., con assunzione del relativo onere a suo carico.

Fino all'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo comma del presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, l'ente assicurerà altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Dopo la data di cui al comma precedente, le funzioni amministrative attribuite ai sensi del presente decreto continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Il contributo dello Stato per il sostegno dell'attività associativa dell'E.N.S. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 1.500.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 194

(*Omissis*).

(4192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 22 marzo 1979;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, trasformata in ente pubblico con legge 21 marzo 1958, n. 335, ed inclusa tra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza con legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di ente di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro conserva, salvo quanto disposto dal successivo art. 3, i compiti associativi previsti dal proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127, nonchè quelli di rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi del lavoro, previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

E' attribuita ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza economica agli invalidi del lavoro ed ai loro figli, prevista nell'art. 2 dello statuto dell'A.N.M.I.L.

Ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane è altresì attribuito il compito di garantire, fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, la erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro, secondo i criteri adottati dall'A.N.M.I.L.

L'ammontare delle spese sostenute dall'A.N.M.I.L. per l'erogazione dell'assistenza economica e dell'assegno di collocamento di cui ai commi precedenti è accertato in L. 4.770.000.000.

Tale somma viene ripartita fra le regioni per essere destinata interamente ai comuni singoli o associati od alle comunità montane; la ripartizione tra le regioni viene effettuata in base alle percentuali indicate nella allegata tabella *A*.

Art. 4.

L'attività di rieducazione professionale prevista dal terzo comma dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è attribuita alle regioni, le quali, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assicurano, anche mediante convenzioni fra di loro, la continuità delle prestazioni con i criteri attualmente vigenti.

L'ammontare delle spese sostenute dall'A.N.M.I.L. per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma precedente viene accertato in L. 1.910.000.000.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, la quota parte delle entrate della A.N.M.I.L. da trasferire all'I.N.A.I.L. per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, di cui all'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e per la concessione dell'assegno speciale di cui al primo comma del medesimo art. 1-*decies*, è individuata nella misura del 52,429

per cento delle entrate dell'A.N.M.I.L., relative all'aliquota del'uno per cento sui premi e contributi incassati dall'I.N.A.I.L. e dalle casse marittime.

Art. 6.

Gli immobili di cui all'allegata tabella *B*, con le relative attrezzature, destinati all'attività di rieducazione professionale, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli immobili di cui all'allegata tabella *C* sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A norma dell'art. 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro conserva il restante patrimonio, salvo quanto disposto dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il contingente di personale da trasferire all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato nell'allegata tabella *D*.

Al contingente di personale delle strutture operative periferiche, addetto all'attività di rieducazione professionale, di cui all'allegata tabella *E* o addetto all'attività di assistenza generica, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1979, le disposizioni di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 122, terzo comma, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 8.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.M.I.L., previsto dal terzo comma dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato, a norma dell'art. 1-*decies* della legge medesima, in lire 100 milioni.

Art. 9.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative dell'A.N.M.I.L., di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, continuano ad essere esercitate, mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il relativo patrimonio, elencato nell'allegata tabella *F*, è amministrato dal predetto ufficio.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'A.N.M.I.L., site nel territorio delle regioni a statuto speciale, di cui all'allegata tabella *G*, continua a svolgere la propria attività presso l'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 209

(*Omissis*).

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Rettifica al decreto ministeriale 14 novembre 1978, concernente sostituzione di membri della commissione regionale per l'impiego della Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Calabria;

Considerato che nel decreto ministeriale 14 novembre 1978 con cui, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 479, sono stati sostituiti i rappresentanti effettivi e supplenti della regione è stata erroneamente indicata la commissione regionale per l'impiego della Basilicata anziché della Calabria;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 novembre 1978 è rettificato nel senso che deve intendersi commissione regionale della Calabria anziché della Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato n. 447 datato 3 marzo 1978, con cui il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, il vice presidente

della predetta commissione, dott. Mario Scotti, trasferito ad altra sede, con il comm. Mauro Binda, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Decreta:

Il comm. Mauro Binda è nominato vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Lombardia, in sostituzione del dott. Mario Scotti, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1977 al 1° giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: Scotti

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 1° giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata fino al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: Scotti

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979 e 6 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: Scotti

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni;
Vista la nota n. 55 del 28 febbraio 1979, con la quale il veterinario provinciale di Ascoli Piceno chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ascoli Piceno è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;
Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979 e 4 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 1° dicembre 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata fino al 1° marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;
Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 4 aprile 1979 e 5 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 1° marzo 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga al 26 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amandes, in Barrafranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Amandes di Barrafranca (Enna);
Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 giugno 1977 al 19 dicembre 1977;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amandes di Barrafranca (Enna), è prolungata fino al 26 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4136)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone della subfornitura », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone della subfornitura », che avrà luogo a Parma dal 30 maggio al 3 giugno 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Immagtra - Salone dell'imballaggio, immagazzinaggio e trasporto », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Immagtra - Salone dell'imballaggio, immagazzinaggio e trasporto », che avrà luogo a Napoli dal 25 al 29 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979 e 27 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4135)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari, dal 30 maggio al 4 giugno 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Importubi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con lo estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tubi di acciaio senza saldatura (v.d. 73.18/370) di origine e provenienza Spagna la ditta Importubi S.p.a. di Milano ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati:

mod. *B*-Import n. 5035491 del 17 febbraio 1975 di Ptas 1.420.423,50;

mod. *B*-Import n. 5035492 del 17 febbraio 1975 di Ptas 1.343.666,60;

mod. *B*-Import n. 5035431 dell'11 febbraio 1975 di Ptas 2.324.677,25;

mod. *B*-Import n. 5035477 del 14 febbraio 1975 di Ptas 1.529.294,75;

mod. *B*-Import n. 5035515 del 20 febbraio 1975 di Ptas 1.511.287,75;

mod. *B*-Import n. 5035654 dell'11 marzo 1975 di Ptas 1.424.397,00;

mod. *B*-Import n. 5035817 del 27 marzo 1975 di Ptas 503.198,00

rilasciati dalla Banca popolare commercio e industria di Milano;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo:

a) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035491:

per Ptas 404.200 entro il termine di validità dell'impegno valutario;

per Ptas 70.560 il 27 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 69 rispetto al predetto termine; quanto alla differenza di Ptas 945.663,50, la corrispondente merce è stata rivenduta in transito parte ad una ditta tedesca e parte ad una ditta statunitense, le quali hanno provveduto ad accreditare alla società italiana gli importi fatturati;

b) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035492: per Ptas 166.526 il 27 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 69 rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto alla differenza di Ptas 1.117.140,60, la corrispondente merce è stata rivenduta in transito ed il prezzo accreditato alla società italiana, come nel caso precedente;

c) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035434: per Ptas 158.928 il 9 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 88 rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto al residuo di Ptas 2.165.749,25, la cor-

rispondente merce è stata rivenduta in transito ed il prezzo di fattura accreditato alla società italiana, come nei casi summenzionati;

d) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035477: per Ptas 347.904,25, in quattro riprese tra il 28 marzo 1975 e l'8 luglio 1975 con ritardi da dodici giorni a 114 giorni rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto al residuo di Ptas 1.181.390,50, la corrispondente merce è stata rivenduta in transito e il prezzo di fattura accreditato, come nei casi precedenti;

e) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035515: per Ptas 53.690 il 27 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 60 rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto alla differenza di Ptas 1.457.597,75, la corrispondente merce è stata rivenduta in transito come nei casi precedentemente illustrati, con accreditamento del prezzo di fattura alla ditta italiana;

f) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035654: per Ptas 158.600 entro il termine di validità dell'impegno; per Ptas 295.345 il 27 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 47 rispetto al predetto termine; quanto al residuo di Ptas 970.452, la corrispondente merce è stata rivenduta in transito e il prezzo di fattura accreditato alla società italiana, come nei casi precedenti;

g) relativamente al mod. *B*-Import n. 5035817: per Ptas 56.416 il 9 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di giorni 41 rispetto al termine di validità dello impegno; quanto al residuo di Ptas 446.782 la corrispondente merce è stata rivenduta in transito come nei casi precedenti ed il prezzo di fattura accreditato alla società italiana;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 988937 del 7 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare il ritardato sdoganamento della merce imputandolo all'imprevisto calo della domanda sul mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, con istanza del 16 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 20 luglio 1952, n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Importubi S.p.a. di Milano mediante fidejussioine della Banca popolare commercio e industria di Milano nella misura del 5% di Ptas 1.149.369,25 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3967)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di q.li 20.000 di fave secche di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Carapelli S.p.a., in Firenze, in liquidazione, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 466.823,21 di cui al mod. *B*-Import n. 3163803 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 13 novembre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Savona, limitatamente a Rmby 387.595,44 entro il termine di validità dell'impegno valutario, mentre per il residuo importo di Rmby 76.734,69 il 16 febbraio 1973 e il 26 marzo 1973 con ritardi da giorni 5 a giorni 43 rispetto al predetto termine; la ulteriore differenza di Rmby 2.493,08 è imputabile a calo peso riscontrato allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 14 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento

della operazione imputando alle difficoltà operative allora in atto nel porto di Savona a causa delle agitazioni sindacali in corso in tutti i porti italiani;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 ottobre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto appare scarsamente attendibile che le succitate agitazioni sindacali abbiano impedito (impedimenti peraltro non documentati) per oltre tre mesi dalla data di arrivo della nave vettrice la nazionalizzazione delle ultime due tranches della merce, tenuto anche conto del fatto che un notevole quantitativo della partita era stato immediatamente dichiarato alla importazione definitiva;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze, in liquidazione, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di Rmby 76.734,69 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3966)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 luglio 1978 al 21 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia, è prolungata fino al 21 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4113)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979 e 17 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 luglio 1978 al 21 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia, è prolungata fino al 21 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4114)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, in Marlia di Capannori, stabilimento in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca), e stabilimento in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca), e stabilimento in Porcari (Lucca), è prolungata fino al 26 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, in Marlia di Capannori, stabilimento in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca), e stabilimento in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978, 2 gennaio 1979 e 23 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 26 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca), e stabilimento in Porcari (Lucca), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4194)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 711/19 della commissione, del 9 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 712/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 713/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 714/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 91 *del* 10 *aprile* 1979.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 715/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante sospensione temporanea e parziale del dazio doganale per le patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II a) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 716/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 717/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 718/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 719/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine non nominate, della sottovoce doganale 41.03 B II, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Raccomandazione n. 720/79/CECA della commissione, del 9 aprile 1979, che abroga il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di talune ghise ematiti originarie del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 721/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/78 che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 722/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 723/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 724/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 92 *dell'*11 *aprile* 1979.

(86/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 13 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2-NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Acef - Tiber		
Fl pv 250 mg + f 2 ml	23873	2.030
Fl pv 500 mg + f 3 ml	23873/1	3.200
Fl pv 1 g + f 4 ml	23873/2	5.320
Aurantin - Parke Davis		
Im 5 f 2 ml	23140	1.410
Im 10 f 2 ml	23140	1.920
Beben antiacne - Vister		
Schiuma 30 g	23395	3.660
Beben gel - Vister		
Tubo 30 g	22292/C	2.380
Bertabronc - Berta		
Ad scir. fl 120 ml	23784	1.470
Bb scir. 100 ml	23784/1	1.300
Ad gtt 25 ml	23784/A	850
Bb gtt 25 ml	23784/A1	820
Broncaspin - Bayer		
20 cps 0,5 g	23697	2.700
Bb sosp. 200 ml	23697/A1	2.540
Ad sosp. 200 ml	23697/A	3.060
10 supp. 1,2 g	23697/B	3.350
10 supp. 0,5 g	23697/B1	2.040
Cantesil - Bristol italiana Sud		
20 cpr 100 mg	23465	2.360
Clamoxil - Beecham Italia		
« 375 » 12 cps	23428	3.470
« 500 » 12 cps	23428/1	4.410
« 125 » scir. 80 ml	23428/A	1.660
« 250 » scir. 80 ml	23428/A1	2.690
« 250 » 12 bust.	23428/B	2.530
Dirimen farmalbor - Erba		
Im fl pv 0,6 g + f solv.	23742	2.840
Im fl pv 1,2 g + f solv.	23742/1	4.740
Iv fl pv 0,75 g + f solv.	23742/A	3.250
Iv fl pv 1,5 g + f solv.	23742/A1	5.560
Dispon - Poli		
Pom. 10 dosi 5 g	23719	2.130
Doxiproct - Delalande		
10 supp.	23817	2.160
« Plus » 8 supp.	23817/A	1.870
« Plus » pom. 20 g	23817/C	1.270
Dulcodos - Boehpinger ingelheim		
30 conf.	23800	1.470
Etapen - Magis		
8 cps	23709	2.170
22 cpr	23623	1.170
66 cpr	23623	2.160
Mopen - Firma		
8 cps	23760	1.750
12 cps	23760	2.380
16 cps	23760	2.990
24 cps	23760	4.190
Scir. 100 ml 125 mg	23760/A	2.400
Scir. 100 ml 250 mg	23760/A1	3.650
Gtt 20 ml	23760/B	1.810
Moveclar - Erba		
30 cps	23147	3.430
Mucolysin antib. - Proter		
Aeros. 6 fl + 6 f	23687	2.600
Ad 10 supp.	23687/A	3.250
Bb 10 supp.	23687/A1	2.100
Latt. 10 supp.	23687/A2	1.270
Neo-cromatom bicomplesso - Menarini		
Os 10 fl 15 g	23864	3.410
Fte os 10 fl 15 g	23864/1	3.600
10 f liof. + 10 f 2 ml	23864/A	3.440
Fte 10 f liof. + 10 f	23864/A1	3.650
Pastum - Locatelli		
Enteroepatico 20 cps	23974	1.560
Enteroepatico 30 cps	23974	2.020
Enteroepatico 40 cps	23974	2.450
Enteroepatico 50 cps	23974	2.860
Persantinat - Boehpinger Ingelheim		
30 cps	23823	4.370
50 cps	23823	6.650
Pirroxil - Sit		
30 cps	23767	2.800
12 f 5 ml	23767/A	4.190
Prazene - Parke Davis		
15 cpr	23762	1.510
30 cpr	23762	2.500

	Numero di registrazione	Prezzo
Quait - Jamco		
20 cpr 1 mg	23299	800
30 cpr 1 mg	23299	950
20 cpr 2,5 mg	23299/1	1.200
30 cpr 2,5 mg	23299/1	1.500
Terion - Lusofarmaco		
20 conf.	23927	2.010
Iv 6 f 5 ml	23927/A	1.600
Vinca - Ecobi		
20 cpr 10 mg	23786	3.550
12 cps	23709	3.010
16 cps	23709	3.830
Os grat. 8 bust.	23709/A	1.660
Os grat. 12 bust.	23709/A	2.290
Os grat. 16 bust.	23709/A	2.880
Fattor um antiemof isi - Isi		
Fl 100 U + fl	23554	40.230
Flogos Gentili - Gentili		
20 cps 250 mg	23773	2.340
20 cpr 250 mg	23773/A	2.190
Ad 5 supp.	23773/B	1.410
Bb 5 supp.	23773/B1	1.150
Flucexin - Schering		
8 cps	23811	3.430
12 cps	23811	4.910
16 cps	23811	6.360
Ad os grat. 60 g	23811/A	7.580
Ad os grat. 100 g	23811/A	12.270
Bb os grat. 60 g	23811/A1	4.190
Bb os grat. 100 g	23811/A1	6.620
Halotan - Hoechst		
Inalante 50 ml	23679	12.170
Inalante 250 ml	23679	57.130
Halovis - Vister		
Soluz. inal. 50 ml	23764	12.070
Soluz. inal. 250 ml	23764	57.130
Idrochinidina - Lirca		
Ritardo 20 cps	23165	5.010
Logan - Ist. chim. inter.		
5 f 2 ml	23806	8.450
Lopemid - Gentili		
30 cps	23691	2.200
Gtt 15 ml	23691/A	1.240
Loperan - Dompè		
12 cps	23932	1.200
30 cps	23932	2.200
100 micro cpr	23932/A	1.690
Gtt 15 ml	23932/B	1.240
Lyndiol E - Ravasini		
22 cpr	23624	1.710
66 cpr	23624	3.930
Maeva - Ravizza		
25 conf. 15 mg	23747	1.100
25 conf. 30 mg	23747/1	1.240
Ministat - Ravasini		
30 cpr 10 mg	23786	5.010
Gtt 30 ml	23786/A	3.910
Vincadar - Roussel Maestretti		
20 cpr 20 mg	22955/1	6.230
Gtt 25 ml	22955/B	4.170
Yermonil - Ciba Geigy		
22 cpr	23621	1.700
66 cpr	23621	3.670

ALLEGATO 2-MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
Adinepar - Von Boch		
Liof. 100 5 f + 5 f	20696	4.750
Liof. 100 6 f + 6 f	20696	5.450
Liof. 100 10 f + 10 f	20696	8.120
Liof. 200 3 f + 3 f	20696/1	4.590
Liof. 200 5 f + 5 f	20606/1	6.930
Liof. 200 6 f + 6 f	20696/1	8.050
Albumina Sclavo - Sclavo		
25 iv fl 50 ml	2515	50.780
Alka-Seltzer - Miles		
20 cpr	4601	1.290
Altim - Roussel Maestretti		
Iniett. 3 f 1 ml	23068/A	4.080
10 cpr eff. 130 mg	23068/B	1.850
20 cpr eff. 130 mg	23068/B	3.230
30 cpr eff. 130 mg	23068/B	4.560
Aminomal - Malesci		
Elixir scir. 200 ml	11226/I	1.460
« Ritardo » 20 cpr	11226/L	1.230
Amosedil - Roussel Maestretti		
40 conf.	16488	2.240
Ampicil - Ausonia		
1 fl liof. + 1 f	21909/B	1.540
4 fl liof. + 4 f	21909/B	3.570
6 fl liof. + 6 f	21909/B	4.740
Ampisint - Proter		
12 cps 500 mg	21158/1	2.500
1 fl 1 g + 1 f	21158/A2	1.240
Amplimox - Iton		
12 cps 500 mg	23336/1	3.940
Ansiolin - Scharper		
40 conf.	19994	950
Antial - Ellem		
30 cpr	15439/A	1.150
Apiocolina - Bruschettini		
Pom. ret. 40 g	351	1.050
Atropina Lux - Tubi Lux Farma		
0,5 pom. 10 g	307	700
1 pom. 10 g	307/1	720
Balsamo Sifcamina - Midy		
Pom. 50 g	1063	1.000
Bi-Ton B 12 - Iton		
Os 10 fl 10 ml	16359	2.300
Boldus - Falorni		
Scir. 180 g	6961	1.490
Scir. 300 g	6961	1.910
Bromazolo 5 - Baldacci		
30 cpr	9104	1.730
Brisporin - Bristol Italiana Sud		
Fl pv 4 g	22966/A2	14.390
Bromotiren - Baldacci		
30 cpr	5101	1.860
Broncovaleas - Valeas		
Soluz. 15 ml	22991/C	1.340
Scir. 200 ml	22991/D	1.930
5 f 0,2 mg	22991/E	1.110
10 f 0,2 mg	22991/E	1.500
5 f 0,5 mg	22991/E1	1.130
10 f 0,5 mg	22991/E1	1.540
5 f 5 mg	22991/E2	1.580

	Numero di registrazione	Prezzo
Butatensin - Benvegna		
30 cpr	19968	2.170
10 f 5 mg	22991/E2	2.310
Calciparine - Italfarmaco		
2 f 0,8 ml + 2 sir.	22579	5.470
Carbonesia - Manzoni		
Os grat. 150 g	3714	930
32 ciald.	3714/A	830
Carbovoghurt - Ici		
30 ciald.	3337	830
60 ciald.	3337	1.180
Vit. pp 30 ciald.	3337/B	840
Vit. pp 60 ciald.	3337/B	1.210
Cardiplant - Also		
10 f 2 ml	20510	1.990
40 conf.	20510/A	1.560
Os gtt 30 ml	20510/B	2.090
Carudol - Boehringer Ingelheim		
Bb 10 supp.	22774/A1	1.300
Cebiopirina - Bracco		
Ad 12 cpr eff.	22595/A	1.160
Bb 12 cpr eff.	22595/A1	870
Cefalotin - Glaxo		
Iniett. 1 fl 2 g	22953/2	4.760
Cemirit - Bayer		
Ad 10 supp.	22360/A	1.200
Bb 10 supp.	22360/A1	980
Cerotto Bertelli - Lepetit		
1,5 × 16,5	4844	540
16 × 24	4844	920
Citrobilina - Roussel Maestretti		
Os grat. 150 g	21742	1.320
Citroepatina - Roussel Maestretti		
Grat. 150 g	15806	1.110
Clenil A - Chiesi		
Sosp. gtt 20 ml	23103/A	3.260
Colimicina - Ucb Smith		
8 cpr 1.500.000 U	11297/A1	3.910
2.000.000 U 1 fl + f	11297/2	1.640
C-tre - Ici		
Im 10 f 0,25 g 3 ml	22237/A	2.340
Dactilase - Roger Bellon		
30 conf. 500 mg	20402	1.630
Detigon - Bayer		
Os gtt fl 25 ml	15465	910
Scir. fl 200 ml	15465/A	1.380
Detrulisin - Bonomelli Hommel		
30 conf.	22060/C	2.000
Difenax - Zambelletti		
Pom. 30 g	23405/A	1.520
Diflor - Coli		
12 cps 500 mg	23020/2	3.000
Di-Sipidin - Samil		
C/insuffl. 25 cps	9852	7.900
Ricambio 25 cps	9852	6.900

	Numero di registrazione	Prezzo
Duplamox - Isf		
1 fl liof. + f	23355/B	1.410
2 fl liof. + 2 f	23355/B	2.040
3 fl liof. + 3 f	23355/B	2.610
4 fl liof. + 4 f	23355/B	3.150
6 fl liof. + 6 f	23355/B	4.110
Ellemcort B 12 - Ellem		
« 100 » 6 f + 6 f	21353	5.430
« 100 » 10 f + 10 f	21353	7.490
« 200 » 6 f + 6 f	21353/1	7.980
« 200 » 10 f + 10 f	21353/1	12.320
Kadol - Midy		
Pom. 50 g	18486	850
Keymicina - Robin		
Aereosol 1 fl 8 ml	15481/A	1.340
Kinogen - Geymonat		
Vag. 10 fl 10 ml	11378	3.500
Largiven Retard - Bristol Italiana Sud		
30 cps	23485	3.320
Macmipor - Poli		
14 cand.	20513	2.770
Magnipen - Midy		
« 2000 » 1 fl liof. + f solv.	21312/A5	1.560
Masteron - Recordati		
6 f 2 ml	19900	4.890
Mepacol - Abc		
30 conf.	4084/B	1.030
B 12 30 conf.	4084/C	1.030
Meticol - Ici		
30 conf.	3911	1.440
B 12 30 conf.	3911/A	1.450
Colagogo 40 conf.	3911/B	1.940
Mindol Merck - Bracco		
12 conf.	1947/A	600
Negatol - Byk Gulden		
6 ov vag	4667/A	1.110
Neo Borocillina - Schiapparelli		
Collu. 50 ml	22636/A	920
Nitrosorbide - Lusofarmaco		
Retard 40 cps	20925/A	1.410
Noan - Ravizza		
Os gtt 20 ml	19993/A	700
Norden - Byk Gulden		
30 conf.	2588/A	900
Os gtt fl 15 g	2588/B	900
Nuleron - Schiapparelli		
50 cpr	19165	1.670
Optrex - Lirca		
Coll 10 ml	6451/A	670
Fte fl 150 g	6451/1	1.170
Emoferrina B 12 - Vecchi & Piam		
Os 10 fl 15 ml	15352	3.150
Emorril - Poli		
10 supp.	23227	2.700
Enzycol - Iton		
30 cps	19635	2.280

	Numero di registrazione	Prezzo
Epa Domus - Domus		
Scir. 200 ml	14847	1.300
Epa Mil - Ellem		
30 conf.	13050	1.530
40 conf.	13050	1.780
Eudigox - Simes		
40 cps	14166/B1	1.170
Exepin Cortex - Zambelletti		
Im 10 f + 10 f	22450	5.970
Farlutal Depot - Farmitalia		
Im 1 fl 500 mg	15148/A3	5.200
Im 1 fl 1 g	15148/A4	9.480
Ferremon - Medici		
Os 10 fl 15 ml	17780/A	1.910
Fibramid - Bonomelli Hommel		
24 cps	22216/1	1.470
Flebs - Poli		
« 300 » 30 cps	22886/1	4.060
Flexen - Italfarmaco		
30 cps 50 mg	23401	3.860
Flunicef - Alfa		
Im fl liof. + f solv. 1 g	23421/2	4.570
Fluss 40 - Scharper		
20 cpr	21360	930
Fluvaleas - Valeas		
30 cpr	21555	1.210
Glicortidina - Idi		
Pom. 30 g	16224	1.430
Globuleno - Polifarma		
Os 10 fl 5 ml	3574/A	1.750
Ipolipid - Isnardi		
« 500 » 50 cps	22376/1	2.280
Ospolot - Bayropharm		
50 cpr	13508	3.750
Ovuli midy - Midy		
6 ovuli	10126	1.000
Pancreoflat - Sir		
30 conf.	21479	1.450
Panliver - Medici domus		
5 fl liof. + 5 f solv.	20160	2.080
10 fl 10 ml	20160/A	2.830
Pilocarpina - Tubi lux farma		
1 pom. 10 g	248	790
2 pom. 10 g	248/1	890
Piperazina midy - Midy		
Grat. 20 bust.	6594	1.410
Policort - Lepetit		
Gtt os 10 ml	21651/A	1.090
Pressamina - Zambeletti		
Os gtt fl pv + fl	21441/B	3.550
Protovit rafforzato - Roche		
40 cpr lacc.	4696/C	1.460

	Numero di registrazione	Prezzo
Ralone - Ici		
« 50 » 30 conf.	22818	2.670
« 75 » 30 conf.	22818/1	3.420
« 100 » 30 conf.	22818/2	4.160
Raunova plus - Zambeletti		
30 cpr	16135	1.180
Rino clenil - Chiesi		
Spray 15 ml	23103/B	4.380
Rinospray - Midy		
15 ml	12108	1.200
Rilance - Ici		
Norm. im. 10 f + 10 f 2 ml	15130	3.480
Bb 10 f + 10 f 1 ml	15130/1	3.130
Fte im 10 f + 10 f 3 ml	15130/2	3.930
Scir. 10 fl 12,5 ml	15130/A	2.880
Scir. 20 fl 12,5 ml	15130/A	4.620
Roter - Pomari		
50 cpr	1238	1.850
Sali di Salsomaggiore - Terme di salsomaggiore		
Irrig. 2 baume	5173	1.700
Irrig. 3 baume	5173/1	2.300
Salisulf - Giuliani		
20 cpr	5047	1.900
50 cpr	5047	3.730
Saludopin - Boheringer biochemia		
20 conf.	23170	1.960
50 conf.	23170	3.790
Sasperos - Schiapparelli		
Bb gtt 10 ml	22790/B	1.530
Sato - Scharper		
20 cps 200 mg	23270/2	2.900
Solfometione B12 - Neopharmed		
30 conf.	12524	3.240
Soluzione infus vit - Damor		
20 ml	756	590
100 ml	756	1.080
250 ml	756/1	1.720
500 ml	756/2	2.030
Spirolang - Skf		
« 100 » 10 cps	19913/A	4.400
Supposte midy idrocor - Midy		
10 sup.	8453/C	1.250
Supposte glicerina bayer - Bayer		
Ad 20 supp.	23474	1.000
Bb 20 supp.	23474/1	900
Tamarine - Serono		
Marmellata 170 g	21528	1.170
12 cps	21528/A	760
24 cps	21528/A	1.030
36 cps	21528/A	1.240
Tantum verde dental - Angelini		
120 g	20378/E	1.730
Tardisal - Sigma tau		
4 conf.	18590	570
20 conf.	18590	1.240
Tibicorten - Sigma tau		
Crema 0,075 30 g	22705/1	2.260

	Numero di registrazione	Prezzo
Tioglysith - Mediolanum		
10 f 3 ml 250 mg	23263/1	3.200
20 cps 250 mg	23263/A	4.070
30 cps 250 mg	23263/A	5.790
Tiracrin - Manzoni		
30 conf.	7610	1.310
Tricandil - Spa		
Grat. 5 g	23083/A	2.370
15 tav. vag.	23083/B	3.900
Crema 15 g	23083/C	4.340
Crema vag. 75 g	23083/D	4.210
Tussamag - Zilliken		
Scir 200 ml	5749	1.250
Val-atux - Farmacologico milanese		
Scir. 100 ml	19396/A	1.160
Valtrax Valeas		
30 cpr	21206	900
Venoplant - Also		
6 f 2 ml	14850	1.400
6 f 5 ml	14850/1	2.000
Os gtt 30 ml	14850/A	1.940
30 conf.	14850/B	1.500
Vibralex - Neopharmed		
Os sosp. 60 ml	22324/A	1.270
Visken - Sandoz		
6 f 2 ml	22674/A	1.210
Gtt 30 ml	22674/B	1.680
Zimox - Farmitalia		
12 cps 375 mg	23086/1	3.110
12 cps 500 mg	23086/2	3.940
Bb sosp. gtt 20 ml	23086/B	2.080

(4150)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2-NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Aflamin - Medici		
10 supp. 50 mg	23828/A	3.300
Aterosan - Lancet		
50 cpr	23883	4.820
Bendigon - Mayropharm		
30 cps	23073	2.760
Bufferin Bristol italiana sud		
4 cpr	23347	240
10 cpr	23347	530
20 cpr	23347	900
Cefamid - Francia farm		
8 cps 500 mg	23882	6.660
Fl 1 g + f	23882/A	3.230
Os sosp. est 60 ml	23882/B	5.020
Ceflor Coli		
8 cps 500 mg	23856	4.700
Os sosp. est 100 ml	23856/A	5.640
Domucillina - Medici domus		
12 cps	23885	2.180
1 fl + 1 f	23885/A	1.240
Farexin - Lafare		
8 cps	23867	4.930
Sosp. os 40 g	23867/A	5.760
Flamo Mediolanum		
« 250 » 8 cps	23866	2.080
« 250 » 12 cps	23866	2.870
« 500 » 8 cps	23866/1	3.460
« 500 » 12 cps	23866/1	4.950
Fl 25 mg/ml	23866/A	1.650
Fl 50 mg/ml	23866/A1	2.750
Francital - Francia farm		
12 cps	23890	10.410
Fl 1 g + f	23890/A	3.110
Ibilex - Ibi		
12 cps 250 mg	23836	3.810
12 cps 500 mg	23836/1	6.810
Scir. 60 ml	23836/A	2.090
Fl 250 mg + f solv.	23836/B	1.290
Fl 500 mg + f solv.	23836/B1	1.560
Fl 1 g + f solv.	23836/B2	2.120
Jecort 100 - San Carlo		
Im 5 f liof. + sf solv.	23861	5.690
Im 10 f liof. + 10 f solv	23861	10.020
Kefenid - Sit		
20 cps 50 mg	23943	3.110
30 cps 50 mg	23943	4.340
20 cps 100 mg	23943/1	5.200
30 cps 100 mg	23943/1	7.480
10 supp. 75 mg	23943/A	2.990
Ketangel - Angelini		
10 cps 50 mg	23849	1.780
20 cps 50 mg	23849	3.110
30 cps 50 mg	23849	4.340
10 supp.	23849/A	2.650
Liof. 6 fl + 6 f	23849/B	2.700
Leniartril - San Carlo		
20 cpr	23862	6.240
10 supp. 500 mg	23862/A	6.730
10 supp. 250 mg	23862/A1	4.080
Mazildene - Farmochimica		
30 cpr 1 mg	23874	3.230
30 cpr 2 mg	23874/1	5.470

	Numero di registrazione	Prezzo
Mucojet Polifarma - Polifarma		
Ad scir. 150 ml	23822	3.950
Bb scir. 150 ml	23822/1	2.320
Normacetam - Albert Farma		
40 cpr	23845	7.730
Os gtt 30 ml	23845/A	2.780
30 bust. 2,5 ml	23845/B	8.300
10 f 5 ml	23845/C	6.110
4 f 15 ml	23845/D	6.330
Perventil - Malesci		
30 cpr	23880	1.890
Pipemid - Gentili		
20 cps 200 mg	23921	6.600
20 cps 400 mg	23921/1	12.260
Pirroxil - Sit		
50 cps	23767	4.750
Probilin - Parke Davis		
40 conf.	23881	5.790
Recto-Menaderm - Menapini		
Pom. 30 g	23871	3.440
Sontenol - Cooperativa farmaceutica		
6 conf.	23900	2.290
12 conf.	23900	4.070
4 supp.	23900/A	1.800
5 f 3 ml	23900/B	3.170
10 f 3 ml	23900/B	5.420
40 cpr	23877	8.000
Tilvis - Scharper		
20 cpr 250 mg	23858	4.210
20 cpr 750 mg	23858/1	10.690
Valemicina - Farmochimica		
12 cps 500 mg	23888	12.770
24 cps 500 mg	23888	24.660
Pv 20 g	23888/A	6.390
Im fl + f solv.	23888/B	3.540
Iv fl + f 10 ml	23888/C	3.640
Vascularin gel - Boehringer ingelheim		
Gel 40 g	23824	2.000
Vincamin - Sit		
10 f 3 ml	23944	3.610
30 cpr 10 mg	23944/A	5.010
50 cpr 10 mg	23944/A	7.900
30 cpr 20 mg	23944/A1	9.040
50 cpr 20 mg	23944/A1	14.610
Zitoxil - Farmochimica		
20 conf.	23884	3.640
30 conf.	23884	5.090
Scir. 0,5 100 ml	23884/A	2.000
Scir. 0,5 200 ml	23884/A	3.130
Scir. 0,3 100 ml	23884/A1	1.660
Scir. 0,3 200 ml	23884/A1	2.460
Ad 10 supp.	23884/B	3.820
Bb 10 supp.	23884/B1	1.960

ALLEGATO 2-MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
Ampitex - Neopharmed		
Fl 1 g + f	22205/D1	1.480
Amplipenyl - Isf		
12 cps 500 mg	21749/1	2.750
Fl liof. 2 g	21749/C	1.640
Antispasmina colica - Recordati		
30 pill.	2918	1.140
Bb 30 pill.	2918/A	1.110
Aspegic - Isf		
« 1000 » 6 fl pv + 6 f solv.	22619/1	3.140
Atropina lux - Tubi lux farma		
0,5 coll. 15 ml	307/A	740
1 coll. 15 ml	307/A1	770
Baycaron - Bayropharm		
15 cpr 25 mg	21497	1.630
20 cpr 25 mg	21497	2.100
15 cpr 50 mg	21497/1	2.570
20 cpr 50 mg	21497/1	3.400
Bios Liver - Benvegna		
Os 6 fl 15 g	19750	2.180
Os 10 fl 15 g	19750	3.090
Cantabilin - Formenti		
40 conf. 300 mg	21300	2.450
40 cps 300 mg	21300/A	2.360
Carboyoghurt Antispastico - Ici		
20 ciald.	16424	740
Cefaxin - Bristol italiana sud		
8 cps 500 mg	23113	4.200
Daltarinolo - Lepetit		
Neb. fl 15 ml	12811	780
Dintoina - Recordati		
30 cpr 100 mg	2129	1.020
100 cpr 100 mg	2129	1.730
Elix 200 ml	2129/A	1.550
Genurin semplice - Recordati		
30 conf. 100 mg	15521/A1	2.560
Infectrin - Pierrel		
Gtt 60 ml	23445/B	4.160
Katasma - Bruschettini		
10 f 2 ml	3820	780
6 supp.	3820/A	780
20 cpr	3820/B	590
3 f 10 ml	3820/C	470
Keforal - Lilly		
8 cpr 1 g	22085/D1	7.970
Kryobulin - Immuno		
Fl 1.000 ui + solv	22720/3	315.070
Lisomucil - Lirca		
12 cps	23185/A	2.250
20 cps	23185/A	3.390
Micomplex - Isf		
Crema 30 g	23343	8.570
Loz. 20 g	23343/A	5.860
Loz. 30 g	23343/A	8.410
Micorser - Formenti		
40 cpr	22628/1	3.400
50 cpr	22628/1	4.150
Mictasone - Zoja		
10 supp.	18760	1.130
Micutrin - Isf		
Crema 30 g	22403/A	4.340
Loz. 30 ml	22403/B	4.180
Pv 30 g	22403/C	3.950
Soluz. deter. 15 bust.	22403/D	2.890
Soluz. deter. 20 bust.	22403/D	3.690
Soluz. deter. 30 bust.	22403/D	5.110

	Numero di registrazione	Prezzo
Myocardon - Byk Gulden		
30 cpr	7441	1.000
Nootropil - Ucb-Smith		
10 f 5 ml	22921/A	4.800
40 cpr 800 mg	22921/B	6.830
Scir. 120 ml	22921/C	5.260
Gtt 30 ml	22921/D	1.810
Orudis - Farmitalia		
30 cps 50 mg	23183	3.860
10 supp. 100 mg	23183/A1	3.130
Pancreon - Sir		
30 cpr	7288	1.200
Compositum 30 conf.	7288/A	1.420
Pergonal - Serono		
« 1000 » f liof. + f	20534/1	13.630
Pilocarpina - Tubi lux pharma		
1 coll. 15 ml	248/A	870
2 coll. 15 ml	248/A1	1.030
Pimexone - Formenti		
40 conf. 50 mg	22743	2.450
Os gtt 25 ml	22743/B	2.900
Presinol - Bayropharm		
30 cpr 250 mg	20837	3.480
50 cpr 250 mg	20837	5.270
Priovit 12 forte - Bayer		
20 past.	20699/1	1.280
40 past.	20699/1	1.780
Recordil - Recordati		
30 cpr 30 mg	11594/1	1.220
L.A. 30 cpr	11594/2	1.860
Papaverina 30 cpr	11594/A	1.240
Pavemal 30 cpr	11594/B	1.300
Recto Serol - Sit		
Pom. 40 g	6026	1.000
Ribex - Formenti		
20 cpr 30 mg	20875	1.350
Os gtt 25 ml	20875/A	1.200
Scir. 160 ml	20875/B	1.350
Espet scir. 160 ml	20918	1.400
Espet scir. 200 ml	20918	1.650
Solvobil - Recordati		
Scir. 200 ml	1861	1.810
30 pill.	1861/A	1.180
Tachipirina - Angelini		
Scir. 120 ml	12745	1.130
Tefapal - Recordati		
50 conf.	1731/A	1.920
Tefaserpina - Recordati		
50 conf.	9710	1.530
Totacef - Bristol italiana sud		
Pv iniett. 3 g	22810/3	10.990
Vitobronchial - Biotrading		
Scir. 200 ml	9897	1.630
Xilocaina - Byk Gulden		
Pom. 20 g	4535/B	820

(4151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 27 aprile 1979:

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferita nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naso Natale.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naso Natale.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montespertoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

Garofalo Aldo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colella Mario.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giacobini Roberto.

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Cisterna, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naddeo Francesco.

(4163)

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 27 aprile 1979 il decreto ministeriale 14 dicembre 1978 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Cecchetelli Alessandro alla sede di Ancona

(4164)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 30 marzo 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, la sig.ra Li Gobbi Elena è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3752)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Romagnano

Con deliberazione 23 febbraio 1979, n. 1489, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 901/4 del C.C. di Romagnano dal demanio al patrimonio provinciale.

(4083)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Vigolo Vattaro

Con deliberazione 26 gennaio 1979, n. 518, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3843/3 C.C. di Vigolo Vattaro dal demanio al patrimonio provinciale.

(4084)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di collaboratore in prova (ruolo amministrativo) presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la C.N.P.A.I.A., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Rubicone, 11, un concorso pubblico, per esami, a sei posti di collaboratore in prova (ruolo amministrativo).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea: in giurisprudenza o scienze politiche o scienze economiche o economia e commercio;

2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio affari generali e amministrazione - Reparto personale - Via Rubicone, 11 - 00198 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno ritirare copia del bando di concorso presso la portineria dell'ente.

(4177)

Avviso di rettifica

Nell'allegato 1 annesso al decreto interministeriale 7 febbraio 1979, contenente il prospetto delle sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da tenersi periodicamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1979, va inserito, dopo Piacenza: Marzo-Aprile, la seguente sessione:

Ravenna: Marzo-Aprile.

(4211)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976;

Accertato che al n. 78 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 1° agosto 1930 anziché 1° agosto 1938 relativa alla dott.ssa Sghembri Maria Concetta;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 78 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976, approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979 leggasi 1° agosto 1938, anziché 1° agosto 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3721)

OSPEDALE «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina malattie infettive;
un posto di aiuto urologo;
un posto di aiuto ematologo;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(1412/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «GIOVANNI DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di virologia;
tre posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1413/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;
un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia;
un posto di aiuto della divisione di clinica ostetrica;
un posto di aiuto di medicina legale;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia seconda;
un posto di assistente di pronto soccorso con specializzazione in ortopedia (a tempo pieno);
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1414/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1405/S)

OSPEDALE «MONTE DEI POVERI» DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(1403/S)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro).

(1404/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(1402/S)

OSPEDALE CIVILE «F.LLI BORSELLI» DI BONDENO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(1406/S)

OSPEDALE SANATORIALE «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di riabilitazione respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di riabilitazione respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1407/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791250)